

Articoli di particolare interesse:

- Accertamento tecnico preventivo: uno strumento alternativo di tutela in caso di illeciti bancari
- How to do business in the Russian Federation – Le nuove regole per l'accesso di titoli stranieri al mercato finanziario russo

Notizie singole:

Lo Studio Zunarelli e Associati unico studio legale straniero della prestigiosa Hua Mao Alliance 1

La fugacità dei confini della c.d. "concorrenza sleale" 2

Accertamento tecnico preventivo: uno strumento alternativo di tutela in caso di illeciti bancari 3

How to do business in Albania 4

How to do business in the Russian Federation 5

Seminari e formazione 6

Eventi 7

Lo Studio Zunarelli e Associati unico studio legale straniero della prestigiosa Hua Mao Alliance

Lo scorso 16 agosto il Prof. Stefano Zunarelli, founding partner dello studio Zunarelli e Associati, si è recato a Pechino per siglare un accordo di cooperazione strategica, denominato "Hua Mao Alliance", con alcune delle più importanti personalità professionali ed accademiche cinesi.

L'accordo di cooperazione è stato siglato al termine di una giornata di convegni al quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle law firm firmatarie dell'accordo, anche giudici, rappresentanti delle varie bar association nonché membri delle autorità governative cinesi.

Promotore dell'iniziativa è stato il Prof. Shen Sibao - già Preside della Facoltà di Giurisprudenza della University of International Business and Economics di Pechino e della Shanghai University, oltre che consulente della Supreme People's Court e personaggio di spicco nel mondo della professione legale in Cina - con il quale il Prof. Zunarelli aveva già valutato l'opportunità di dare vita ad una stretta collaborazione in occasione dell'incontro dei rappresentanti delle Law School mondiali tenutosi a Parigi ed al quale il Prof. Zunarelli aveva partecipato in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

La firma dell'accordo deter-

mina quindi l'ingresso dello Studio Zunarelli e Associati - unica law firm non cinese coinvolta nell'operazione - all'interno della prestigiosa Hua Mao Alliance.

L'invito a partecipare alla cooperazione da parte del Prof. Shen Sibao rappresenta così una ulteriore conferma circa la riconosciuta capacità operativa dello Studio Zunarelli e Associati che, nelle aree geografiche del Far East ed in particolare della Cina, è in grado di offrire una vasta gamma di servizi legali sin dal 2007, data di apertura della propria sede di Shanghai.

Come previsto dallo statuto che regola la cooperazione, verranno istituite tante Commissioni (Arbitration and Dispute Resolution Committee; Oversea Investment Committee; International Trading Committee; IP Committee; Government by Law & Administrative Law Committee etc.), ciascuna delle quali composta dai membri delle

diverse law firm, tali da garantire un elevatissimo standard qualitativo nella gestione delle diverse fattispecie riconducibili a qualsivoglia area del diritto cinese ed internazionale tanto in sede giudiziale quanto stragiudiziale.

Il Prof. Zunarelli, che intrattiene da molti anni costanti rapporti con le principali realtà del mondo legale, istituzionale e governativo cinesi e che ha tenuto lezioni di diritto marittimo in alcuni dei più prestigiosi atenei della Cina (come la Shanghai University of Social Sciences) è spesso chiamato ad offrire la propria consulenza nell'ambito dei procedimenti instaurati dinanzi alle diverse Corti Marittime della Cina in qualità di esperto di diritto marittimo. In considerazione del prestigio goduto, il Prof. Zunarelli sarà pertanto nominato presidente della Commissione Maritime, Air and Inland Carriage, di prossima costituzione all'interno della Hua Mao Alliance.



The
**LEGAL
500**
E M E A
LEADING FIRM
2014

Ranked In
**CHAMBERS
EUROPE**
- 2014 -
Leading Firm

News dalle corti – Diritto commerciale

La fugacità dei confini della c.d. “concorrenza sleale”



Per appurare la sussistenza della fattispecie di concorrenza sleale è necessario un accurato vaglio da parte del giudice di merito

La Corte d'Appello di Bologna, lo scorso 6 agosto, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini, con la quale due soci-amministratori di una società erano stati condannati al risarcimento dei danni per aver posto in essere, in accordo tra loro, atti di concorrenza sleale per storno di dipendenti e sviamento di clientela.

In particolare, la Corte, aderendo all'orientamento ormai prevalente in giurisprudenza, ha affermato che ciò che ha determinato l'illiceità del comportamento non è stato il passaggio dei dipendenti alla concorrenza, ma le modalità e le circostanze con cui tale passaggio è in concreto avvenuto.

Difatti, la mera circolazione di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente non può, di per sé, costituire attività illegittima, dal momento che la loro mobilità rappresenta una delle massime estrinsecazioni di alcuni principi costituzionalmente garantiti quali, da un lato, il diritto del prestatore di lavoro a migliorare la propria posizione professionale e, dall'altro, il principio di libertà di iniziativa economica.

Ne consegue quindi che, per poter qualificare lo storno di dipendenti quale comportamento illecito, è necessario un *quid pluris* individuato dalla giurisprudenza di legittimità nella sussistenza del cd. *animus nocendi*, ossia nella

consapevolezza dell'agente dell'idoneità del proprio atto a danneggiare l'altrui impresa e nella precisa intenzione di conseguire tale risultato. Per di più, nella valutazione della sussistenza di tale *animus*, bisogna tenere in considerazione parametri quali il numero di dipendenti che si assumono stornati, il tempo intercorrente tra dimissioni e assunzioni, la posizione da questi rivestita all'interno dell'azienda e, quindi, l'importanza delle mansioni svolte, l'esperienza e la conoscenza dei rapporti con la clientela e con i fornitori da ciascun dipendente acquisita, e così via.

In realtà -nonostante si sia cercato di individuare dei criteri che consentano di identificare quando lo storno di dipendenti e lo sviamento della clientela siano illeciti- il confine tra un comportamento integrante un'ipotesi di responsabilità civile e un comportamento invece lecito (mera espressione dunque del principio di libera circolazione dei prestatori di lavoro) pare essere ancora molto labile. Ed invero la fugacità dei confini della “concorrenza sleale” emerge altresì sotto un altro profilo.

Qualora infatti lo storno di dipendenti e lo sviamento della clientela venissero considerati come atti di disposizione del patrimonio sociale, potrebbero in astratto altresì integrare il delitto di infedeltà

patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c.

Orbene, premesso che l'intenzione non è quella di “declassare” i prestatori di lavoro da persone a beni patrimoniali, ben si potrebbe parlare di “*disposizione di beni sociali*” anche nell'ipotesi di storno di dipendenti atteso che, con il passaggio dei prestatori di lavoro da un'impresa ad un'altra, trasmigra anche la loro esperienza professionale e si determina così il depauperamento dell'azienda cd. stornata. In questa prospettiva si considera il dipendente non in quanto tale bensì lo si identifica nel suo valore e nella sua capacità ed esperienza professionale -voci quest'ultime proprie dell'avviamento che, pacificamente, rientra nei cd. beni immateriali dell'azienda.

Infine, analoga conclusione potrebbe essere tratta anche per lo sviamento della clientela in quanto, pur essendo quest'ultima stata definita come una “mera aspettativa di reiterazione di rapporti contrattuali”, rappresenta pur sempre un valore “non espresso” dell'azienda che come tale, se dirottato, può incrinare la capacità reddituale e concorrenziale dell'impresa.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla – 0407600281)

Incarichi ricevuti

Accertamento tecnico preventivo: uno strumento alternativo di tutela in caso di illeciti bancari

Lo Studio è stato incaricato di tutelare gli interessi di un proprio cliente che si è avveduto del fatto che un istituto di credito ha applicato interessi usurari al contratto di leasing immobiliare concluso tra le parti. In analoghe circostanze la procedura usuale prevede un preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione, fallito il quale è possibile instaurare il giudizio di merito. Nell'ambito di tale giudizio rilevanza decisiva assume la fase istruttoria, consistente in una consulenza tecnica d'ufficio volta a fare accertare al consulente nominato dal giudice, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, l'effettiva sussistenza di interessi usurari. I tempi tecnici del giudizio non consentono, normalmente, di approdare alla decisiva fase della CTU prima di un anno dall'avvio del contenzioso.

Nel caso concreto, al fine di ovviare a tale problematica e avviare immediatamente il confronto tecnico con l'istituto di credito in merito alla non corretta quantificazione degli interessi, si è scelto di promuovere, avanti il Tribunale di Sassari, un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP), ex art. 696 bis

c.p.c. in luogo dell'ordinario giudizio di cognizione civile.

Tale strategia difensiva si è rivelata particolarmente efficace, in quanto ha consentito di avviare in tempi brevissimi (circa 10 giorni dalla data del deposito del ricorso) la fase peritale del contenzioso che, come si è detto, nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione si sarebbe avviata non prima di un anno dall'instaurazione della causa.

La decisione del Tribunale di Sassari che, contrariamente ad altri Tribunali ha ammesso l'accertamento tecnico preventivo in tale materia, appare corretta in quanto in linea con i principi informativi dell'istituto. È, infatti, possibile ricorrere al procedimento per ATP nei casi di contenziosi aventi ad oggetto l'accertamento o la determinazione di crediti derivanti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Unico requisito richiesto al fine del ricorso a tale istituto è l'esistenza tra le parti di un punto di dissenso, superato il quale appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando presumibilmente alcun altro profilo di contestazione. Nel caso di spe-

cie il dissenso fra le parti riguarda esclusivamente la correttezza dei criteri seguiti dall'istituto per la quantificazione degli interessi applicati al contratto di leasing: appare, quindi, corretto l'utilizzo di tale strumento anche in presenza di illeciti bancari.

Nel caso recentemente avviato avanti al Tribunale di Sassari, in un arco temporale di quattro/cinque mesi dall'avvio del procedimento, sarà possibile conoscere l'esito delle indagini condotte dal consulente tecnico d'ufficio e disporre di un documento probatorio pienamente opponibile alla controparte attestante la sussistenza di irregolarità da parte dell'istituto bancario nei cui confronti è indirizzata la domanda creditoria. A quel punto sarà possibile avviare con la banca una trattativa stragiudiziale da una posizione considerevolmente più forte rispetto a quella in cui ci si trovava prima dell'avvio del procedimento. In caso di esito negativo della trattativa, verrà avviato l'ordinaria giudizio di merito che, tuttavia, avrà delle tempistiche molto più brevi di quelle usuali grazie al fatto che la fase istruttoria è già stata espletata.

(A cura dell'ufficio di Bologna – Avv. Elisabetta Sgattoni - 051/2750020)



Il procedimento per ATP in caso di illeciti bancari è un utile strumento per contenere le tempistiche processuali

How to do business in Albania



L'entrata dell'Albania nell'Unione Europea: opportunità concrete e potenziali timori



Aspetti positivi e negativi dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea

Secondo un recente studio realizzato dall'AIA (Istituto Affari Internazionali) e improntato sull'analisi delle tendenze evolutive dell'opinione pubblica nei confronti dell'integrazione europea, alla domanda "siamo favorevoli o meno all'entrata dell'Albania nell'Unione Europea?", la risposta dei cittadini comunitari è generalmente netta. Mentre per taluni, avere l'Albania come paese membro potrebbe rappresentare un rischio per le sorti dell'organizzazione, per altri, al contrario, apporterebbe solo effetti positivi. La questione si mostra, a un'attenta analisi, tutt'altro che semplice. Molte sono le chiavi di lettura e le prospettive coinvolte, non solo di natura geopolitica, con riferimento alla ridefinizione dei confini dell'Europa, ma anche, e soprattutto, di natura umanitaria, religiosa e identitaria.

Il 24 giugno scorso, il Consiglio dell'Unione ha approvato la concessione all'Albania dello status di paese candidato. Il tentativo di modernizzazione del Paese promosso dal premier Edi Rama, unito al risultato positivo delle ultime elezioni parlamentari, ha convinto anche gli ultimi stati oppositori, tra cui principalmente Gran Bretagna, Germania, Francia, dubbiosi sulle reali capacità della nazione di affrontare il

processo di avvicinamento all'UE. Il 27 giugno 2014, a soli tre giorni di distanza, il Consiglio Europeo ha confermato la precedente decisione e l'Albania è diventata ufficialmente candidata all'adesione. L'Italia, per i forti legami economici con l'Albania, è stata uno dei principali fautori della candidatura. La vicinanza geografica tra i due stati ha fatto sì che, negli ultimi anni, siano nate in Albania, secondo l'ultimo censimento condotto dall'ambasciata d'Italia a Tirana, oltre quattrocento newco, tra aziende italiane e joint-venture italo-albanesi, concertate principalmente nel settore edile (35%), tessile (21%) e agroalimentare (8%).

In via generale, tra i vantaggi immediatamente tangibili della candidatura all'adesione, si può riscontrare, soprattutto dal punto di vista economico, un importante ampliamento del mercato interno unito a un consolidamento della cooperazione esistente e a una maggiore integrazione economica e commerciale del Mediterraneo. Con il rafforzamento del corridoio Europa-Asia, l'Albania arriverà a rappresentare un mercato in espansione per i tutti i prodotti europei fornendo manodopera a buon mercato grazie a salari notevolmente inferiori rispetto agli altri stati membri. Secondo i dati INSTAT (Albanian Institute

of Statistics) 2013, il volume d'interscambio complessivo della Repubblica è stato pari a 5,4 miliardi di euro, in aumento del 2,7% rispetto al 2012.

In via generale, i paesi dell'UE detengono circa il 68% della quota di mercato, e tra i principali partner commerciali risulta, in primis, l'Italia (37,47%), seguita dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Germania e dalla Spagna.

A livello extraeuropeo invece, la Cina è presente sul territorio con il 6,11% della quota complessiva di mercato. Gli ottimi dati del I semestre 2014 hanno confermato la situazione economica positiva, evidenziando un aumento complessivo del volume d'interscambi pari al 10,3% rispetto al I semestre 2013 (fonte: Ministero degli Affari Esteri – Info Mercati Esteri).

Dall'altro lato, la riforma del sistema giudiziario insieme alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, risultano, invece, tra le principali sfide ancora da affrontare. La Commissione stessa, nell'ultima Relazione della Commissione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE/Albania, accusa la Repubblica di non aver adottato misure sufficienti per combattere la corruzione nel sistema giudiziario.

(continua a pag. 6)

How to do business in the Russian Federation



Le nuove regole per l'accesso di titoli stranieri al mercato finanziario russo

Il legislatore russo – nonostante il fuoco incrociato di sanzioni, scaturito dall'attuale crisi ucraina, che ha coinvolto Stati Uniti, Unione Europea e Federazione Russa – ha recentemente approvato la legge n. FZ-218/2014, entrata in vigore lo scorso agosto, che prevede nuove regole di accesso per i titoli stranieri al mercato russo dei prodotti finanziari.

La legge ha apportato delle significative modifiche al precedente quadro normativo che disciplinava l'accesso di titoli emessi da entità straniere al mercato russo e ha previsto la possibilità di vendere tali titoli al pubblico.

In modo particolare la legge FZ-218/2014 prevede ora che i titoli stranieri possono essere offerti/venduti sul mercato finanziario russo, anche tramite l'intervento di broker, purché si tratti di strumenti finanziari elencati in una apposita lista approvata dalla Banca Centrale russa (Центральный Банк Российской Федерации) e qualificati, appunto, come "titoli" (art. 8, par. 16, lett. r, l. 218/2014). Affinché il titolo straniero possa circolare è, inoltre, necessario che vengano

rispettati alcuni obblighi in termini di informazione riguardanti, prevalentemente, lo strumento finanziario e l'entità straniera emittente il titolo. I promotori finanziari russi possono acquistare titoli stranieri per conto dei propri clienti, anche qualora non si tratti di investitori qualificati.

Ciò è tuttavia possibile unicamente laddove il broker operi all'interno di una società che rispetti gli standard dettati dalla Banca Centrale russa per le procedure d'informazione a favore degli acquirenti. In particolare modo, il broker – nel rispetto dei citati standard previsti dalla Banca Centrale – è tenuto ad informare il proprio cliente, che sia un investitore non qualificato, dei rischi (legati all'andamento del mercato) che si corrono con l'acquisto di strumenti finanziari stranieri.

Laddove l'acquirente dei titoli stranieri sia, invece, un investitore qualificato, non sarebbe necessario che le società di brokeraggio rispettino gli standard informativi previsti dalla Banca Centrale.

La legge FZ-218/2014 ha anche novellato l'art. 51.2, della legge FZ-39/1996, secondo il quale è ora possibile attribuire lo status di investitore qualificato a chi, in sostanza, abbia un giro di affari o degli asset relativi al mercato degli strumenti finanziari in misura non inferiore a quella dettata dalla Banca Centrale russa.

Dal dettato normativo emergerebbe, inoltre, che gli investitori qualificati, al contrario di quelli non qualificati, possono anche acquistare titoli stranieri non registrati nell'apposita lista della Banca Centrale.

La citata novella normativa appare di particolare interesse, non solo per il fatto di disciplinare in maniera più completa la circolazione dei titoli stranieri nel mercato russo, ma anche perché è sintomatica dell'interesse che la Federazione Russa – nonostante il particolare quadro politico/economico venutosi a formare a seguito della crisi ucraina – ancora dimostra nei confronti degli investitori stranieri.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Andrea Piras - 0407600281)



Il legislatore russo ha adottato nuove regole per l'accesso di titoli stranieri nella Federazione Russa

(segue) L'entrata dell'Albania nell'Unione Europea: opportunità concrete e potenziali timori

(continua dalla quarta)

Nella sintesi i relatori dispongono quanto segue "Malgrado la riforma del sistema giuridico, il funzionamento del potere giudiziario non è ancora soddisfacente. La corruzione e la criminalità organizzata destano, a tuttora, notevoli preoccupazioni. Il governo ha modificato radicalmente le leggi e creato un gran numero di strutture di attuazione, ma non dispone ancora degli strumenti necessari per applicarle correttamente. Occorreranno, pertanto, altre misure concrete per consolidare le istituzioni democratiche e il buon governo, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze". Si insiste, inoltre, sull'importanza del decentramento e della professionalizzazione della Pubblica Amministrazione ancora essenzialmente politiciz-

zata. C'è, infine, chi non desiderava l'Albania nell'Unione Europea principalmente per motivi religiosi, non considerando che la Repubblica è ufficialmente uno stato laico in cui l'attuale livello di pratica religiosa, all'interno delle diverse confessioni (islam, cristianesimo ortodosso, cattolico e protestante) è fortemente diversificato. Si stima che circa il 60-75% della popolazione sia atea o comunque non praticante. Esemplificative in merito, sono le parole di un famoso poeta e intellettuale albanese Pashko Vasa, che scrisse: "Mos shikoni kisha e xhamia Feja e shqiptarit është shqiptaria" ossia "Non guardate chiese e moschee, la religione degli albanesi è l'albanesità".

Concludendo, nonostante, negli ultimi anni l'Albania e il suo popolo abbiano mostrato una grande forza di volon-

tà e propensione al cambiamento in vista dell'ingresso nell'Unione Europea, dal punto di vista economico e dello stato di diritto, molti rimangono ancora gli sforzi che la Nazione dovrà compiere per raggiungere gli standard richiesti. Nonostante ciò, siamo fermamente convinti che, usando le parole di Sandro Gozi, sottosegretario agli affari europei, "sia assolutamente fondamentale riconoscere all'Albania lo status di paese candidato, accelerandone il processo di adesione, in quanto, un'Albania membro europeo potrà essere sicuramente di aiuto nell'affermazione dell'Unione come interlocutore politico internazionale".

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

Seminari e formazione

A Firenze il 58° Congresso Mondiale dell'Union Internationale des Avocats

Il Professor Stefano Zunarelli e l'Avv. Alberto Pasino parteciperanno in veste di relatori al 58° Congresso dell'UIA, che riunirà a Firenze, dal 29 ottobre al 2 novembre, più di mille avvocati provenienti da oltre settanta Paesi.

Il Prof. Zunarelli parteciperà al seminario incentrato su "The Grounding of the Costa Concordia – Legal Aspects of Sea, Environmental and Labour Law with a Mock Trial of the Criminal Case Against The Master of the Vessel", nel corso del quale i relatori discuteranno le diverse

questioni giuridiche connesse ad un naufragio, quali, ad esempio, la limitazione di responsabilità, l'inquinamento ambientale, la responsabilità dell'armatore per le azioni del comandante ed altri profili rilevanti. Il Prof. Zunarelli terrà una relazione sul tema "Three things to be changed in maritime regulations to avoid similar things from happening".

L'Avv. Alberto Pasino terrà il proprio intervento nell'ambito del Seminario sul tema "Social Media Mobility and Fixed Laws:

Applying Private International Law to a Changing World", nel corso del quale i relatori effettueranno un'analisi a 360 gradi dell'attuale stato del diritto internazionale privato in relazione ai social media, alle transazioni internet cross border e ai casi di illecito via internet, e valuteranno l'adeguatezza dei principi e delle regole di diritto internazionale privato tradizionali nel contesto della rete globale senza confini. La relazione dell'Avv. Pasino verterà sul tema "Global internet governance".



Eventi

“Farete”: il meeting point delle imprese a Bologna – focus sull'internazionalizzazione

Nelle date dell'8 e 9 settembre 2014 si terrà presso Bolognafiere - Pad. 29 - 30 – Ingresso Nord “Farete 2014 – dalla mail alla stretta di mano”, la terza edizione dell'iniziativa promossa e organizzata da Unindustria Bologna, in collaborazione con Legacoop Bologna.

Farete sarà una vera vetrina delle produzioni, delle lavorazioni, della subfornitura, dei servizi: due giorni per fare incontrare a Bologna le imprese tra di loro e per conoscere possibili clienti, fornitori, partner commercia-

li e produttivi per favorire la visibilità e le occasioni di incontro tra imprese.

Quest'anno il tema trainante sarà quello dell'internazionalizzazione per un'Italia che corre da sola e vince nei mercati del mondo.

Zunarelli e Associati sarà presente con due stand, focalizzati sulle opportunità di investimento per le imprese italiane e sui servizi offerti ai propri Clienti dalla Law Firm in Cina, in Estremo Oriente, in Africa ed in Medio Oriente.

I professionisti dello Studio specializzati nell'assistenza alle imprese per l'internazionalizzazione esporranno le opportunità che i mercati esteri di maggior interesse offrono alle imprese del nostro Paese.

Tra gli altri, saranno presenti l'Avv. Massimiliano Musi, l'Avv. Luigi Zunarelli, l'Avv. Veronica Nannini, l'Avv. Sabrina Gao, l'Avv. Laura De Paulis, la Dott.ssa Linda Tontodonati, il Dott. Graziano Marangi e la Dott.ssa Letizia Solazzi.

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI SHANGHAI
00862151501952

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina
Web!

Ci trovate all'indirizzo:
www.studiozunarelli.com